

ENERGIA: Impianto eolico - Autorizzazione unica - Diniego – Motivazione del provvedimento regionale - Basata su apporti consultivi acquisiti nel procedimento autorizzatorio - Legittimità.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 19 ottobre 2021, n. 669

“[...] deve [...] escludersi che il provvedimento impugnato sia carente dal punto di vista motivazionale, presentandosi invero supportato da ampi riferimenti alla fattispecie concreta, coerentemente desunti dagli apporti consultivi acquisiti nell’ambito del procedimento autorizzatorio (cfr. parere del Comitato tecnico regionale per l’ambiente e parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata), di cui sono stati d’anzi riportati ampi stralci, ai quali la Regione ha aderito ab integro.

Le valutazioni sub iudice – espressione della discrezionalità tecnica delle Amministrazioni - si presentano adeguatamente motivate [...] non si espongono ictu oculi a rilievi di inattendibilità, arbitrarietà, travisamento o irragionevolezza (che costituiscono i limiti del sindacato giurisdizionale), né risultano confliggenti con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e di ragionevolezza (che, evidentemente, non escludono la necessità di coordinare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela dei valori paesaggistici e archeologici) [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 3/7/2020, Green Solution S.r.l. ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata, n. 216 del 27/3/2020, recante il giudizio sfavorevole di compatibilità ambientale del progetto, presentato dalla ricorrente, volto alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, dalle potenza 850 KW da ubicarsi nel Comune di Potenza al foglio di mappa n. 22, particella n. 87.

1.1. La ricorrente espone in fatto quanto segue:

- in data 10/4/2017, la società ha presentato alla Regione Basilicata l’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del predetto impianto, ai sensi degli art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e dell’art. 3 della L.R. n. 1/2010;

- la Regione Basilicata ha, quindi, indetto la conferenza dei servizi per la valutazione di compatibilità ambientale del progetto, nella quale, in data 23/1/2020, sono stati espressi i pareri contrari:

i) del Comitato tecnico regionale per l’ambiente, secondo cui “(...) tenuto conto che il progetto, pur prevedendo l’installazione dell’aereo generatore in aree non “sensibili” da un punto di vista

naturalistico e vincolistico, impatta negativamente sul paesaggio, infatti, il proponente ha previsto misure di mitigazione del disturbo percettivo, mediante la collocazione della pala eolica in un'area caratterizzata orograficamente dalla presenza di vegetazione e da altri ostacoli visivi. Si rileva tuttavia, dalla documentazione progettuale che il lay-out proposto, investe una porzione di territorio già interessato dalla presenza di numerosi impianti (di cui n. 13 esistenti e 7 autorizzati e non ancora realizzati) di piccola generazione, ove, la realizzazione dell'aerogeneratore in esame, di altezza complessiva pari a 112 mt. Emerge completamente fuori scala rispetto agli impianti presenti nelle aree circostanti. Ciò costituisce un detrattore del paesaggio e contribuisce ad aggravare l'addensamento di impianti eolici in un'unica area, compromettendo ulteriormente la componente paesaggistica della zona di interesse. Tale ulteriore circostanza genera maggiore impatto cumulativo aggravando il fenomeno dell' "effetto selva" che la realizzazione dell'intervento in questione accentua fortemente".

ii) della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della Basilicata, secondo cui *"L'aerogeneratore, avente potenza nominale di 850 KW, O80 m localizzato nel Comune di Potenza, loc. Piani del Mattino (Foglio n. 22, p.lla n. 87), modello proposto DG-VS80- 850 Kw, H max 120 m, si inserisce in un contesto contraddistinto da mini eolico di altezza variabile (come si evince dalla Tav. 4 "Documentazione fotografica, fotorendring Rev. 0 - Febbraio 2018", all'interno di un area di collegamento archeologico di Serra di Vaglio (accessibili al pubblico) e del sito archeologico di Cozzo Rivisco (a circa 3 Km). La proposta progettuale si mostra incoerente con il contesto per le dimensioni fuori proporzione dell'aerogeneratore rispetto al mini-eolico presente nell'area di analisi e dunque, si ritiene che non si inserisca in modo armonico nel paesaggio. Dall'analisi visiva, che tiene conto della compresenza di più impianti, deriva effetto tale che l'aerogeneratore costituirebbe polo di attrazione in contrasto con il paesaggio eolico attuale, andando quindi a deturpare la vista su quanto percepibile visivamente dai suddetti recettori sensibili. Per quel che attiene alla tutela archeologica, si segnala il collegamento visivo con l'area archeologica di Serra di Vaglio, tra le più importanti e significative per il comprensorio in esame, oggetto di un Flusso turistico culturale di importanza internazionale. Il sito rappresenta, infatti, un vero "museo all'aperto" di una città lucana con le evidenze relative a case, strade ed un'imponente cinta di fortificazione, databili tra VII e III secolo a.C.. Dal piano sommitale, dove sono presenti resti di un agglomerato protourbano, con una pregevole ricostruzione dal vero di un'abitazione arcaica, si domina tutto il paesaggio montuoso circostante. Inoltre, ai fini di una più corretta valutazione del rischio archeologico dell'area di progetto, se ne segnala la breve distanza (3 Km anche da Cozzo Rivisco, zona vincolata ex lege con DM del 08/07/1991). Questo sito archeologico*

presente la stessa conformazione e tipologia degli insediamenti puntiformi, che hanno caratterizzato il territorio in diverse fasi della sua occupazione, tra l'età antica e quella medioevale. Non è, quindi, da escludere l'eventualità che l'area, sebbene ancora non nota per la presenza di emergenze archeologiche, possa restituire materiali e depositi di interesse culturale, proprio in considerazione della vocazione al popolamento sparso sulle vette, in diversi casi recenti testimoniata da scavi di emergenza”;

- a conclusione del procedimento di V.I.A., la Giunta regionale ha espresso l'impugnato giudizio di non compatibilità ambientale del progetto, aderendo ai richiamati apporti consultivi nei termini che seguono: *“E' condivisibile il parere contrario espresso dall'Ufficio Compatibilità Ambientale in quanto: Il progetto impatta negativamente sul paesaggio; il lay-out proposto, investe una porzione di territorio già interessato dalla presenza di numerosi impianti (di cui 13 esistenti e 7 autorizzati e non ancora realizzati) di piccola generazione, ove, la realizzazione dell'aerogeneratore in esame di altezza complessiva pari a 112 mt. emerge completamente fuori scala rispetto agli impianti presenti nelle aree circostanti. Ciò costituisce un detrattore del paesaggio e contribuisce ad aggravare l'addensamento di impianti eolici in un'unica area, compromettendo ulteriormente la componente paesaggistica della zona di interesse. Tale ulteriore circostanza genera maggiore impatto cumulativo aggravando il fenomeno dell'”effetto selva” che la realizzazione dell'intervento in questione accentua fortemente. E' condivisibile il parere contrario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata resa con nota prot. 000498 del 23 gennaio 2020 consegnata nella seduta CTRA ed acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 001542/23AB”.*

1.2. Il ricorso è affidato a plurimi motivi.

E' anzitutto dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe inadeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto a ritenere che dall'aerogeneratore per cui è causa possa discendere il temuto “effetto selva”, avendo la Regione fatto un mero richiamo di stile a tale sfavorevole occorrenza.

La motivazione sarebbe, comunque, errata nella parte in cui ha evidenziato la sproporzione del progettato aerogeneratore (alto 112 mt) rispetto ai numerosi impianti di mini eolico preesistenti, in quanto l'area di ubicazione non sarebbe pianeggiante ma caratterizzata da diverse altitudini in grado di annullare, sotto il profilo dell'impatto visivo, le differenze di altezza degli aerogeneratori in essa insistenti.

Viene, inoltre, censurata l'indisponibilità della Regione a valutare la possibilità – prospettata dalla società ricorrente in riscontro al preavviso di provvedimento – di diminuire l'altezza del progettato

aerogeneratore. La relativa giustificazione – dettata dalla necessità di una modifica progettuale sulla quale si sarebbero dovuti esprimere tutti gli uffici competenti – sarebbe, d'altra parte, discriminatoria rispetto al *modus agendi* seguito dall'Amministrazione in altri casi nei quali l'autorizzazione è stata rilasciata con prescrizioni modificative.

Sotto altro profilo, sono specificamente contestati i contenuti del parere reso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della Basilicata, cui la Regione ha aderito.

Quanto alla rilevanza archeologica dell'area, detta valutazione contrasterebbe con il parere positivo espresso dalla medesima Soprintendenza in data 2/7/2015, in merito ad un impianto di dimensioni maggiori e da collocare nello stesso sito. In quell'occasione, l'Amministrazione statale - nel riconoscere che l'area interessata non è sottoposta a vincolo archeologico diretto o indiretto - si sarebbe limitata ad imporre prescrizioni quali l'obbligo di preavviso prima dell'inizio dei lavori, la presenza di un archeologo, la sospensione immediata dei lavori in caso di ritrovamenti, l'obbligo eventuale di apportare modifiche progettuali.

Quanto all'incidenza paesaggistica dell'impianto, l'allegata perizia prodotta in atti dimostrerebbe l'assenza di un impatto visivo sui limitrofi siti sensibili (in specie, quello di Serra di Vaglio). Anche sotto tale versante, inoltre, il provvedimento non avrebbe motivato le ragioni di ostacolo all'accoglimento delle proposte mitigative formulate dalla società in sede procedimentale.

Le motivazioni dello sfavorevole giudizio oggetto di impugnazione contrasterebbero, inoltre, con i principi di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile e di ragionevolezza.

2. Si è costituita in giudizio la sola Amministrazione statale intimata, instando per il rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza del 9/9/2020 è stata respinta l'incidentale domanda di sospensione cautelare.

4. All'udienza pubblica del 6/10/2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

Le censure ricorsuali – unitariamente intese - sono essenzialmente incentrate su due profili risultanti dal compendio motivazionale del provvedimento regionale (e dei presupposti pareri del Comitato tecnico regionale per l'ambiente e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata), essendo contestata la sussistenza della sfavorevole incidenza paesaggistica dell'impianto in progetto:

- sia in relazione al temuto "effetto selva" (derivante dalla numerosità e dalle caratteristiche degli impianti di mini eolico preesistenti nella zona), tenuto conto della necessità di una valutazione delle caratteristiche concrete dell'impatto paesaggistico (che si assume sia stata pretermessa), nonché dell'erroneo apprezzamento della sproporzione del progettato aerogeneratore (alto 112 mt) rispetto

ai numerosi impianti di mini eolico preesistenti (essendo l'area di ubicazione caratterizzata da diverse altitudini in grado di annullare le differenze di altezza degli aerogeneratori in essa insistenti);

- sia in relazione all'impatto visivo sui limitrofi siti sensibili (in specie, quello di Serra di Vaglio), tenuto conto che in un caso analogo, relativo alla medesima area (non sottoposta a vincolo archeologico diretto o indiretto), la Soprintendenza avrebbe espresso parere positivo (in data 2/7/2015) e che una perizia prodotta in atti dimostrerebbe l'assenza di un impatto visivo su detto sito.

Ciò precisato, deve, anzitutto, escludersi che il provvedimento impugnato - contrariamente a quanto genericamente opinato dalla ricorrente - sia carente dal punto di vista motivazionale, presentandosi invero supportato da ampi riferimenti alla fattispecie concreta, coerentemente desunti dagli apporti consultivi acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzatorio (cfr. parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente e parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata), di cui sono stati dianzi riportati ampi stralci, ai quali la Regione ha aderito *ab integro*.

Le valutazioni *sub iudice* – espressione della discrezionalità tecnica delle Amministrazioni - si presentano adeguatamente motivate (perché, come desumibile dalla loro piana lettura, danno ampia ragione dei presupposti che, in concreto, le giustificano), non si espongono *ictu oculi* a rilievi di inattendibilità, arbitrarietà, travisamento o irragionevolezza (che costituiscono i limiti del sindacato giurisdizionale), né risultano confliggenti con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e di ragionevolezza (che, evidentemente, non escludono la necessità di coordinare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela dei valori paesaggistici e archeologici).

A fronte di tale articolato quadro istruttorio e motivazionale, risultano non convincenti le ulteriori censure ricorsuali riguardanti:

- il mancato apprezzamento della circostanza per cui l'eterogeneità altimetrica dell'area in questione sarebbe in grado di mitigare le differenze di altezza degli aerogeneratori in essa insistenti, in quanto detto assunto, che opina diversamente rispetto alle conclusioni in merito al profilo dell'impatto visivo della soluzione progettuale per cui è causa, sottende l'esercizio di un inammissibile sindacato giurisdizionale di natura sostitutiva della valutazione tecnica compiuta dall'Amministrazione, in difetto di convincenti indici sintomatici dell'inattendibilità di tale apprezzamento specialistico;

- la supposta contraddittorietà del *modus agendi* osservato dalla Soprintendenza e dalla Regione (rispetto al contegno osservato in sede di autorizzazione di analoghi impianti da ubicare nella medesima area), per l'assorbente ragione che l'invocato parametro esige la dimostrazione – in specie insussistente – dell'assoluta identità delle situazioni di fatto diversamente apprezzate;

- l'omessa valutazione della disponibilità della società a ridurre l'altezza dell'aerogeneratore, atteso che è corretto ritenere, come evidenziato nel provvedimento, che ogni modifica progettuale debba essere debitamente formalizzata e confluire nel fuoco di uno specifico momento procedimentale che preveda il coinvolgimento di tutte le Autorità a vario titolo coinvolte.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione statale, a titolo di spese di lite, della somma forfetariamente determinata di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Paolo Mariano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO